

Causa T-383/00

Beamglow Ltd contro Parlamento europeo e altri

«Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Incompatibilità del regime comunitario d'importazione delle banane con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) — Istituzione da parte degli Stati Uniti d'America di misure di ritorsione sotto forma di una sovrattassa doganale prelevata sulle importazioni provenienti dalla Comunità ai sensi di un'autorizzazione dell'OMC — Decisione dell'organo per la risoluzione delle controversie dell'OMC — Effetti giuridici — Responsabilità della Comunità in mancanza di un comportamento illecito dei suoi organi — Nesso di causalità — Danno anormale e speciale»

Sentenza del Tribunale (Grande Sezione) 14 dicembre 2005 II - 5465

Massime della sentenza

1. *Ricorso per risarcimento danni — Oggetto — Risarcimento del danno derivante da una sovrattassa doganale prelevata sulle importazioni provenienti dalla Comunità in forza di un'autorizzazione dell'Organizzazione mondiale del commercio — Incompatibilità del regime comunitario d'importazione delle banane con le norme dell'OMC — Ricorso proposto contro il Parlamento europeo — Irricevibilità*
[Trattato CE, art. 43, n. 2, terzo comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 37, n. 2, terzo comma, CE); regolamento del Consiglio n. 1637/98; regolamento della Commissione n. 2362/98]

2. *Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione sufficientemente grave e manifesta di una norma mirante a conferire diritti ai singoli — Istituzione che non dispone di alcun margine discrezionale — Sufficienza di una mera infrazione del diritto comunitario*
(Art. 288, secondo comma, CE)
3. *Ricorso per risarcimento danni — Organizzazione mondiale del commercio — Impossibilità di invocare gli accordi OMC per contestare la legittimità di un atto comunitario — Eccezioni — Atto comunitario diretto a garantirne l'esecuzione o che vi si riferisce espressamente e precisamente — Regime comunitario di importazione delle banane — Incompatibilità con le norme dell'OMC rilevata dall'organo di conciliazione dell'OMC — Sindacato giurisdizionale della legittimità di detto regime con riguardo alle norme dell'OMC — Esclusione*
(Art. 288, secondo comma, CE; regolamenti del Consiglio nn. 404/93 e 1637/98; regolamento della Commissione n. 2362/98)
4. *Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Mancanza di comportamento illecito delle istituzioni comunitarie — Danno effettivo, nesso di causalità e danno anormale e speciale — Carattere cumulativo*
(Art. 288, secondo comma, CE)
5. *Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Mantenimento di un regime comunitario d'importazione delle banane incompatibile con gli accordi OMC — Danno risultante dall'adozione di una misura di ritorsione da parte dell'amministrazione americana — Nesso di causalità*
(Art. 288, secondo comma, CE)
6. *Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Mancanza di comportamento illecito delle istituzioni comunitarie — Danno risultante dall'incompatibilità del regime comunitario d'importazione delle banane con gli accordi OMC — Danno anormale — Insussistenza — Responsabilità della Comunità — Esclusione*
(Art. 288, secondo comma, CE)

1. È irricevibile in quanto proposto contro il Parlamento europeo il ricorso di risarcimento del danno asseritamente causato dalla sovrattassa doganale il cui prelievo da parte degli Stati Uniti

d'America sulle importazioni di un operatore economico è stato autorizzato dall'organo per la risoluzione delle controversie (ORC) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a

seguito dell'accertamento dell'incompatibilità del regime comunitario d'importazione delle banane con gli accordi dell'OMC.

l'ORC incompatibili con gli accordi OMC, sia l'asserita mancanza di messa in conformità del regime comunitario di importazione delle banane devono essere considerate nel senso che rientrano esclusivamente nelle competenze del Consiglio e della Commissione.

Infatti, il soggetto che chiede il risarcimento può rivolgere la sua azione contro la Comunità rappresentata dalla Commissione e dal Consiglio dato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, n. 2, terzo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 37 CE), la prima ha proposto e il secondo ha adottato la normativa agricola comunitaria la cui illegalità sarebbe all'origine del danno fatto valere. Tale disposizione non conferisce in materia alcuna competenza decisionale al Parlamento e consente a quest'ultimo unicamente di intervenire in qualità di organo consultivo durante la procedura di adozione soltanto da parte del Consiglio di regolamenti, direttive e decisioni relativi alla politica agricola comune.

(v. punti 69-70, 73-75)

2. Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell'art. 288, secondo comma, CE per comportamento illecito dei suoi organi presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l'illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento fatto valere e il danno lamentato. Quando una di queste condizioni non è soddisfatta, il ricorso deve essere interamente respinto senza che sia necessario esaminare le altre condizioni.

Pertanto, non risulta che il Parlamento abbia potuto contribuire a far sorgere la responsabilità extracontrattuale in cui può incorrere la Comunità a causa dell'incompatibilità così constatata, poiché sia l'adozione del regolamento n. 1637/98, che modifica il regolamento n. 404/93, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, e del regolamento n. 2362/98, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 404/93, ritenuti dal-

Quando alla prima di dette condizioni, il comportamento illecito contestato ad un'istituzione comunitaria deve consistere in una violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. Il criterio decisivo per considerare tale condizione soddisfatta è quello della violazione manifesta e grave, commessa

dall'istituzione comunitaria in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Quando tale istituzione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l'esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata.

comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC spetterebbe al giudice comunitario controllare la legalità del comportamento delle istituzioni alla luce delle norme dell'OMC.

(v. punti 95-99)

3. Gli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) non figurano, in linea di principio, tenuto conto della loro natura e della loro economia, tra le normative alla luce delle quali il giudice comunitario controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie.

Orbene, anche in presenza di una decisione dell'organo per la risoluzione delle controversie (ORC) che rilevi l'incompatibilità con le norme dell'OMC del regime di importazione delle banane nella Comunità, quale istituito con il regolamento n. 404/93, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, e modificato successivamente con i regolamenti nn. 1637/98 e 2362/98, nessuna di queste due eccezioni è applicabile in modo da consentire che il giudice comunitario controlli la legittimità della normativa comunitaria di cui trattasi con riguardo alle norme dell'OMC.

Di conseguenza, l'eventuale violazione delle norme dell'OMC da parte delle istituzioni convenute non può, in linea di principio, far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

Solo nel caso in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'OMC ovvero nel caso in cui l'atto

Sono irrilevanti al riguardo la scadenza del termine impartito dall'OMC alla Comunità per rendere conformi alle norme dell'OMC la misura dichiarata incompatibile e l'autorizzazione, data dall'OMC al membro danneggiato, di adottare, nei confronti della Comunità,

misure di compensazione e di sospensione di concessioni commerciali.

(v. punti 127, 130-132, 142)

4. Nel caso di un danno causato da un comportamento delle istituzioni della Comunità la cui illiceità non è dimostrata, la responsabilità extracontrattuale della Comunità può sorgere quando siano cumulativamente soddisfatte le condizioni relative all'effettività del danno, al nesso di causalità tra il danno e il comportamento delle istituzioni comunitarie e al carattere anormale e speciale del danno in questione.

(v. punto 174)

5. I principi comuni ai diritti degli Stati membri a cui rinvia l'art. 288, secondo comma, CE non possono essere fatti valere per dimostrare l'esistenza di un obbligo della Comunità di risarcire qualsiasi conseguenza dannosa, anche remota, di comportamenti dei suoi organi. Infatti, la condizione relativa al nesso di causalità richiesta da detta disposizione presuppone l'esistenza di un rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto tra il comportamento delle istituzioni comunitarie e il danno.

A questo proposito, siffatto nesso diretto esiste tra, da un lato, il mantenimento in vigore da parte del Consiglio e della Commissione di un regime d'importazione delle banane incompatibile con gli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e, dall'altro, il danno subito da un operatore economico a causa della istituzione di una sovrattassa doganale americana che colpisce i suoi prodotti. La decisione unilaterale degli Stati Uniti d'America di istituire detta sovrattassa non è tale da interrompere tale nesso di causalità. Infatti, il comportamento delle istituzioni di cui trattasi ha necessariamente indotto l'amministrazione americana ad adottare la misura di ritorsione nel rispetto del sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC accettato dalla Comunità, di modo che tale comportamento dev'essere considerato la causa determinante del danno subito.

(v. punti 192-193, 198-200, 204)

6. Quanto ai danni che gli operatori economici possono subire a causa delle attività delle istituzioni comunitarie, un pregiudizio è, da una parte, anormale quando supera i limiti dei rischi economici inerenti alle attività nel settore di cui trattasi e, dall'altra, speciale quando riguarda una categoria particolare di operatori economici in maniera sproporzionata rispetto agli altri operatori.

Orbene, non è provato che un operatore economico la cui attività consista nella commercializzazione di scatole pieghevoli in cartone sul mercato americano abbia subito, a causa dell'incompatibilità con gli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del regime comunitario d'importazione delle banane che ha indotto la revoca da parte dell'amministrazione americana delle concessioni tariffarie nei confronti della Comunità, un danno eccedente i limiti dei rischi inerenti alla sua attività di esportazione. Infatti, l'eventualità di una sospensione delle concessioni tariffarie, misura prevista dagli accordi OMC, è una delle vicende inerenti al sistema attuale del commercio internazionale. Di conseguenza, tale vicenda

viene obbligatoriamente sopportata da qualsiasi operatore che decida di immettere la sua produzione sul mercato di uno dei membri dell'OMC.

Ne consegue che, non potendo il danno subito dal detto operatore essere qualificato come anormale, la sua domanda di risarcimento basata sul regime della responsabilità extracontrattuale della Comunità in assenza di comportamento illecito dei suoi organi va respinta.

(v. punti 208-209, 211, 215, 217)